

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 607/2015/R/gas “OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, 12 GIUGNO, N. 2888/2015, RELATIVA ALLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO 2010-2013, FISSATA CON DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’ ARG/GAS/184/09”

Con il presente documento, il Gruppo A2A esprime le proprie considerazioni in merito agli orientamenti illustrati dall’Autorità nel DCO in oggetto avente l’obiettivo di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato 2888/2015 relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013, fissata con deliberazione dell’Autorità ARG/GAS/184/09.

Il DCO 607/2015/R/gas si inserisce nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 3 settembre 2015, 430/2015/R/gas, volto a dare attuazione alla sentenza del Tar Lombardia, 19 aprile 2013, n.995/2013, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 12 giugno 2015, n. 2888, che ha parzialmente annullato la deliberazione 1° dicembre 2009, ARG/gas 184/09, recante “Regolazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013”, la deliberazione 14 dicembre 2009, 192/09, e le conseguenti deliberazioni di approvazione delle proposte tariffarie.

Auspichiamo che in sede di ottemperanza l’Autorità non introduca un meccanismo retroattivo tale da rendere incerta l’attività di regolazione con effetti negativi sugli operatori che si sono attenuti alle disposizioni tariffarie vigenti al momento in cui operavano.

Come riportato nel DCO, nell’individuare il criterio di riconoscimento alle imprese di trasporto dei costi relativi al gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione (cosiddetto gas di autoconsumo), l’Autorità intende introdurre uno specifico corrispettivo tariffario (*CVfuel*) identico su tutto il territorio nazionale, superando quanto previsto dalla regolazione fissata nel 2009 che prevedeva conferimenti in natura da parte degli utenti. In tal modo sarà necessario operare un conguaglio tra i quantitativi di gas conferiti in natura dagli *shipper* e il nuovo corrispettivo tariffario unico in accordo con quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Il conguaglio così previsto nel DCO dovrebbe essere pari alla differenza tra il valore del gas conferito in natura dagli utenti, determinato sulla base di un apposito indicatore del prezzo del gas, e il valore determinato applicando il nuovo corrispettivo tariffario ai quantitativi di gas immesso nella rete.

L’applicazione del corrispettivo *CVfuel* su tutti i punti di ingresso della rete nazionale in ciascun anno del periodo di regolazione 2010-2013 avrebbe tuttavia un impatto retroattivo, soluzione non auspicabile per i motivi sopra richiamati.

Inoltre l’introduzione di un simile corrispettivo retroattivo comporterebbe il recupero di costi nei confronti di controparti che potrebbero non essere più esistenti nel mercato, alla luce del lasso di tempo trascorso dall’applicazione della regolazione vigente nel periodo 2010-2013.

Si propone a tal fine, quale soluzione alternativa, l'introduzione di un corrispettivo tariffario quale componente aggiuntiva applicata ai volumi prelevati nei punti di riconsegna, a partire dal prossimo Anno Termico, a valere anche per gli anni successivi in funzione del gettito necessario a Snam Rete Gas per effettuare i conguagli.

Tale componente sarà, infatti, finalizzata a coprire l'importo che Snam Rete Gas dovrà riconoscere agli operatori che si trovano in una posizione creditoria nei confronti del sistema per effetto delle modalità di conferimento in natura del gas prima vigenti.

Inoltre, tale corrispettivo risulterebbe di più semplice applicazione rispetto alla modifica retroattiva di un corrispettivo tariffario esistente, la quale comporterebbe a sua volta un complicato ricalcolo della singola componente di prezzo in ogni singolo contratto di fornitura ai clienti finali.

Si ritiene, inoltre, che l'introduzione di tale corrispettivo unitario sia reso noto agli operatori con un definito anticipo al fine di consentire l'adeguamento dei contratti di fornitura.